



CONVENZIONE

tra

La Federazione Italiana Sport Rotellistici (di seguito: FISR), con sede in Roma, Viale Tiziano 74 Codice Fiscale 05291670585, nella persona del Presidente pro tempore, **Sabatino Aracu** domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

e

La Federazione Sammarinese Roller Sports (di seguito FSRS) con sede in San Marino, Dogana via Rancaglia 30 - Serravalle, nella persona del Presidente, **Anna Rosa Marchi**, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta.

Premesso

Che la FISR e la FSRS:

- promuovono l'attività degli sport rotellistici in ogni loro forma;
- hanno espresso il desiderio di collaborare nell'ambito delle discipline che vengono praticate;
- intendono rafforzare le relazioni di amicizia tra gli sportivi italiani e sammarinesi anche in relazione al rapporto di buon vicinato esistente tra i due stati;

concordano quanto segue:

Articolo 1 – Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un patto associativo per lo sviluppo delle discipline rotellistiche nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali situate nella Repubblica di San Marino e nei territori italiani circostanti.

1.2 Le parti potranno rafforzare la loro collaborazione attraverso:

- a) Organizzazione di allenamenti in comune, scambio di atleti, squadre, allenatori, tecnici, dirigenti a collegiali, seminari e conferenze;
- b) Partecipazione di atleti e tecnici a competizioni bilaterali ed internazionali;
- c) Scambi sulla formazione dei quadri tecnici e dirigenti;

Articolo 2 - Tesseramento

Gli atleti, sia di cittadinanza italiana che sammarinese, che non risultano tesserati in nessuna delle due Federazioni possono tesserarsi liberamente secondo le norme di tesseramento vigenti nelle singole federazioni per i propri cittadini senza necessità di presentare documentazione aggiuntive. Le federazioni si obbligano a informarsi reciprocamente al momento della richiesta di tesseramento.

Per i già tesserati, l'eventuale nuovo tesseramento per l'altra federazione, deve essere autorizzato dalla federazione per cui è attivo il tesseramento.

Le federazioni concordano tra loro le modalità di controllo.

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione Gli

atleti ammessi alle gare:

- a) debbono essere tesserati presso la FSRS o presso la FISR;
- b) non devono aver provvedimenti in corso o pendenti con gli organi di giustizia di entrambe le federazioni o conclusi con la radiazione;
- c) devono essere in possesso dell'idoneità all'attività sportiva agonistica per la disciplina che praticano rilasciata da una struttura italiana abilitata o in alternativa da analoga struttura sammarinese;
- d) devono essere in possesso di una copertura assicurativa attiva per gli infortuni sportivi;

I requisiti per l'ammissione alle gare di una delle due Federazioni debbono essere attestati, all'atto dell'iscrizione all'evento, con apposita dichiarazione riportante le definizioni indicate nei punti da a) a d) a sua volta integrata dall'assunzione della responsabilità sulla salute dell'atleta da parte del Presidente della società di appartenenza, o in alternativa, da parte della stessa federazione.

Articolo 4 – Partecipazione all'attività

In considerazione della ubicazione e della particolare situazione geografica di San Marino, le società sportive affiliate alla FSRS potranno accedere alle attività sportive agonistiche che si svolgeranno nel territorio italiano.

Gli atleti della FSRS potranno partecipare a tutte le competizioni federali fino al livello regionale nelle regioni Emilia Romagna e Marche e, in caso di qualificazione, alle competizioni nazionali.

Gli atleti delle FISR possono richiedere alla FSRS di partecipare alle competizioni organizzate dalla stessa Federazione.

In caso di vittoria degli atleti tesserati con la FSRS nelle gare dei campionati federali degli sport individuali o di sport di squadra delle discipline federali, conseguiranno il relativo titolo di campione (provinciale, regionale, nazionale).

Articolo 5 – Giustizia sportiva

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

Articolo 6 – Ufficiali di Gara e Tecnici

Le Parti. accettano la reciproca partecipazione dei rispettivi tesserati tecnici e ufficiali di gara ai corsi di formazione ed aggiornamento.

Il riconoscimento conseguente dell'attività formativa svolta viene stabilita di volta in volta, per il singolo caso, dall'Ente dove il tecnico o l'ufficiale di gara risulta tesserato.

Articolo 7 – Durata

Il presente accordo ha validità per un periodo di quattro anni. Verrà automaticamente prorogato per successivi quattro anni, qualora nessuna delle due parti ne abbia chiesto l'interruzione prima della scadenza.

Roma, 18 marzo 2022

La Federazione Italiana
Sport Rotellistici
Il Presidente
Sabatino Aracu



La Federazione
Sammarinese Roller Sports
Il Presidente
Anna Rosa Marchi

